

dossier

XIX Legislatura

Dicembre 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente

Atto del Governo n. 234



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 209



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 286

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	3

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	234	
Titolo breve:	Attività sindacale personale militare	
Riferimento normativo:	Articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede <i>consultiva</i>	Assegnazione <i>primaria</i> :
	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>consultiva per i profili finanziari</i>	• IV Difesa
Commissione competente:	10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede <i>osservazioni</i>	• V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

L'A.G. 234 reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante “*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*”. In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Articolo 1

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

L'articolo 1 integra il Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendo al libro quarto, titolo IX, dopo il capo III, un nuovo Capo III *bis* recante “Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale”.

Il nuovo articolo 1482-ter introduce le limitazioni all'attività sindacale del personale impiegato in attività operative o missioni.

Il comma 1 precisa la tipologia di attività operative o le missioni nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni.

Il comma 2 introduce specifiche limitazioni, prevedendo che, durante le attività operative o le missioni elencate, il personale: non può esercitare il diritto di assemblea; se ricopre cariche direttive nell'ambito delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può avere

rapporti con la stampa né rilasciare dichiarazioni (art. 1480-ter COM), non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato (articolo 1479-bis, comma 1, lettera e) COM).

Il comma 3 dispone che le limitazioni del comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale: a) incluso negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività citate; b) non inquadrato in unità organiche, impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.

Il comma 4 dispone che durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1, il personale: può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere. Se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM: non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può avere rapporti con la stampa e rilasciare dichiarazioni in merito alle materie di competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore, può fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

Il nuovo articolo 1482-quater riguarda le limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative.

Il comma 1 disciplina l'ambito di applicazione.

Ai sensi del comma 2 il personale impiegato nelle attività elencate, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione, non può esercitare il diritto di assemblea e se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative: non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale; non può fruire dei permessi sindacali; non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

Il comma 3 disciplina la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni di cui al comma 1. Si prevede che, nell'ambito di tale fase, il personale militare:

- se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
- compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, può partecipare alle assemblee, fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

Il comma 4 prevede che il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

Il nuovo articolo 1482-quinquies riguarda le limitazioni per il personale impiegato in attività formativa.

Il comma 1 concerne l'ambito di applicazione, che riguarda le attività formative volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

Il comma 2 specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.

Il comma 3 individua le specifiche limitazioni per il personale impiegato in attività formativa prevedendo che:

- a) il personale frequentatore dei corsi di formazione di base (ad esclusione degli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, che non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'art. 1476, comma 5, del COM) può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali ma non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

b) il personale frequentatore dei corsi successivi alla formazione di base non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale ma può, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

Il comma 4, infine, dispone che il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

Il nuovo articolo 1482-sexies concerne le limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco, prevedendo che tale personale, se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale.

Articolo 2 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario [art. 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46] di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

- 1) l'articolo 1 introduce modifiche al COM, aggiungendo, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX, il Capo III-bis composto da 4 articoli riguardanti, rispettivamente, *Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni* (art. 1482-ter), *Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative* (art. 1482-quater), *Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa* (art. 1482-quinquies), *Limitazioni per il personale impiegato in obblighi di comando, attribuzioni specifiche o imbarco* (art. 1482-sexies). Si tratta di disposizioni che rivestono carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non suscettibili di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Si ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

- a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
- b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.